

**STATUTO AUSER VOLONTARIATO  
PIEMONTE**

**APPROVATO  
NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
18 GIUGNO 2012**

**Il presente Statuto è composto da 11 pagine esclusa la presente.**

# **STATUTO**

**di**

## **"AUSER VOLONTARIATO PIEMONTE"**

Statuto del 6 Ottobre 1992, registrato dall'Ufficio del Registro di Torino al repertorio 26064, raccolta 8298 del 15 ottobre 1992, così come modificato dall'Assemblea del 29 marzo 1999 e dall'Assemblea del 22 aprile 2005, e dall'Assemblea del 15 settembre 2011 e dell'Assemblea del 18 giugno 2012.

Iscritta all' Albo del Volontariato della Regione Piemonte il 28 febbraio 1995 con decreto n° 997/1995, e iscritta nella sezione Regionale Organismi di Coordinamento e Collegamento con determina n° 128/30 del 20 giugno 2002

Codice fiscale: **97542800012**

### **TITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

##### **Denominazione**

L'Associazione Auser Volontariato Piemonte, tramite il tesseramento dei soci ed il documento di affiliazione annuale, aderisce all'associazione Auser Nazionale.

Agisce nel rispetto della normativa della legge quadro sul volontariato n.266/91, della L.R. n.38/1994 e successive modifiche, è ONLUS di diritto.

Auser Volontariato Piemonte coordina la rete delle associazioni Auser di Volontariato presenti nella Regione Piemonte.

##### **Art 2**

##### **Sede**

L'Associazione ha sede in Torino

##### **Art. 3**

##### **Statuto e Regolamento**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nei limiti delle leggi statali e della Regione Piemonte e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle decisioni dell' AUSER Nazionale. Il Regolamento interno, da emanarsi a cura del Comitato Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'Attività dell'Associazione. Lo Statuto regionale è impegnativo per le organizzazioni ed associazioni affiliate e per tutte le strutture Auser della Regione, anche qualora dispongano per varie opportunità di un proprio statuto.

#### **Art. 4** **Finalità**

L'Associazione promuove lo sviluppo di forme di autogestione, di autorganizzazione della domanda sociale e di volontariato, al fine di tutelare il diritto dei cittadini, senza distinzione di età, all'integrazione sociale, allo sviluppo ed alla qualificazione della vita di relazione, alla sicurezza personale e collettiva. La sua azione è tesa, in particolare, a favorire i rapporti intergenerazionali ed a valorizzare le persone anziane, per far crescere, in opposizione ai rischi di emarginazione, il loro ruolo come risorsa generale della società. Le attività dell'Associazione si svolgono nel campo della solidarietà sociale, del segretariato sociale, della educazione permanente, della cultura e del tempo libero, della qualità ambientale, abitativa e di relazione. L'Associazione persegue fini di solidarietà, di lotta all'esclusione sociale, di solidarietà internazionale, di lotta alla mafia e ad ogni forma di criminalità organizzata. L'Associazione sviluppa in sintonia con le altre associazioni di volontariato, con l'associazionismo presente sul territorio le iniziative politiche ed istituzionali necessarie per conseguire le sue finalità associative. L'Associazione, in qualità di ONLUS di diritto, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (L. 1/6/39 N. 1089), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 30/9/'63 N. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito delle attività di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili.

#### **Art.5** **Scopi**

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, è impegnata: a diffondere l'idea e la pratica del volontariato, dell'autorganizzazione della domanda sociale e dell'autogestione ed il volontariato, come leva per la partecipazione attiva e responsabile dei cittadini ed in particolare delle persone anziane anche mantenendo rapporti con organismi interessati, sia a livello internazionale, sia a livello nazionale, regionale e territoriale; a formulare, sulla base della domanda sociale e con la partecipazione degli interessati e delle varie forme di rappresentanza sociale, progetti sociali integrati che diventino un punto di confronto e di rapporto con le istituzioni, nello spirito della amministrazione condivisa; a fornire assistenza e consulenza alle strutture associative, al fine di estendere e sviluppare la pratica della progettazione della domanda sociale; a sviluppare intese con Enti Locali ed organismi pubblici e privati a carattere nazionale, regionale e territoriale. L'Associazione, per il perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, organismi e società.

### **TITOLO II** **Associati**

#### **Art.6** **Soci**

Attraverso le Auser Territoriali l'iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli dell' Auser.

L'AUSER è associazione di persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne accettino gli scopi e che abbiano interesse alla sua attività e che comunque desiderano sostenerla adottando la tessera dell'Associazione. I soci che prestano l'attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

## **Art. 7**

### **Diritti ed obblighi degli soci**

I soci hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue manifestazioni.

I soci sono tenuti al pagamento di contributi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso la costituzione di circoli, associazioni, gruppi di interesse, centri di ricerca e formazione.

Possono essere soci dell' AUSER i cittadini che condividono le finalità statutarie adottando la tessera nazionale dell'Associazione.

I soci dell' Auser hanno diritto a:

- eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi qualora abbiano superato il 18° anno di età.

Le cariche sociali non possono in alcun modo configurare un rapporto di lavoro;

- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità e ai principi dell'Associazione.

Competente per il tesseramento è l'organismo territoriale di appartenenza.

L'iscrizione all' Auser è incompatibile con l'appartenenza alle associazioni segrete.

## **Art. 8**

### **Recesso ed esclusione**

Il Socio perde la qualifica per il mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato del rinnovo della tessera da parte degli organismi dirigenti; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente statuto.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente competente per territorio con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo competente per territorio.

I soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art.9**

### **Regolamento disciplinare - Organo di giurisdizione**

Per eventuali controversie si fa riferimento al regolamento disciplinare dell' AUSER Nazionale e Regionale.

Per ogni controversia e per l'interpretazione del regolamento si deve richiedere la pronuncia della Commissione di Garanzia Regionale, con possibilità di ricorso alla Commissione di Garanzia Nazionale che esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'associazione e come tale immediatamente impugnabile innanzi all'autorità giudiziaria.

## **TITOLO III**

### **Organi dell'Associazione**

#### **Art.10**

##### **Indicazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati
- b) il Comitato Direttivo Regionale
- c) il Presidente Regionale
- d) la Presidenza Regionale
- e) la Commissione Regionale di Garanzia
- f) il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori dei Conti
- g) Consiglio delle Provincie

#### **Art.11**

##### **L'Assemblea Regionale dei Delegati**

L'Assemblea Regionale dei Delegati è il massimo organo deliberante e viene convocata di norma almeno una volta all'anno entro il mese di aprile e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei membri aventi diritto.

L'Assemblea Regionale dei delegati:

- a) elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- b) elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ed il Presidente del Collegio;
- c) elegge la Commissione di Garanzia;
- d) delibera sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione;
- f) approva la relazione e le linee programmatiche.
- g) approva il bilancio consuntivo di Auser Volontariato Piemonte e la relazione sull'attività svolta.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, su convocazione del presidente, con avviso affisso nella sede dell'organizzazione 15 giorni prima e con comunicazione scritta utilizzando qualunque mezzo idoneo. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'organizzazione è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria

Così come previsto dall'art. 21 c.c. , le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dallo stesso. Gli organismi eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni.

## **Art.12**

### **Il Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea Congressuale dei Delegati, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti ed ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'associazione a tutti gli effetti;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione;
- eleggere su proposta del Presidente la Vice Presidenza dell'Associazione;
- decidere su proposta del Presidente la nomina dei componenti e dei responsabili delle Commissioni e settori di lavoro.
- approva programmi , progetti e servizi funzionali alla conduzione dell'associazione.
- amministra il patrimonio dell'associazione
- esamina i bilanci consuntivi e la relazione sull'attività svolta
- approva i bilanci preventivi
- delibera la convocazione dell'assemblea
- delibera sul programma di attività proposto dalla presidenza
- approva il regolamento disciplinare del personale dell'associazione ed ogni altro regolamento interno
- delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Auser Regionale che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea e/o del Presidente
- delibera sulle affiliazioni all'Auser

Il Comitato direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea.

I componenti del Comitato direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più membri, lo stesso Comitato direttivo provvede a proporre l'integrazione su proposta della Presidenza.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Vice Presidenza Regionale.

La convocazione può essere fatta con comunicazione scritta utilizzando qualunque mezzo idoneo almeno cinque giorni prima della riunione.

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

## **Art.13**

### **Presidente**

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di due mandati.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Delegati;
- c) convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- d) assume, di concerto con la presidenza: i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- e) nomina procuratori speciali.
- f) propone al Comitato Direttivo la nomina degli altri componenti della Presidenza Regionale

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dall'ufficio di Presidenza Regionale.

Il Presidente può contrarre obbligazione in nome e per conto dell'istanza dello stesso rappresentato nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

## **Art.14** **La Presidenza**

Fanno parte della Presidenza:  
il Presidente, i Vice Presidenti.

La Presidenza:

- a) propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- b) svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- c) adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
- d) predispose il bilancio consuntivo e preventivo.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, e di altro componente della Presidenza Regionale durano quattro anni e possono essere riconfermate per non più di due mandati consecutivi.

## **Art.15** **Commissione Regionale di Garanzia**

L'Assemblea Regionale elegge, con voto palese, tre componenti della Commissione Regionale di Garanzia tra i soci dell' AUSER e due supplenti , con un minimo di cinque anni di anzianità di iscrizione. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.

I componenti della Commissione Regionale di Garanzia durano in carica quattro anni. Possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

I componenti dalla Commissione Regionale di Garanzia partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo come invitati permanenti senza diritto di voto.

La Commissione Regionale di Garanzia procede su istanza di soci o di strutture dell'associazione, secondo le modalità di funzionamento e procedure, disciplinate da apposito regolamento, a giudicare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente singolo o collettivo del sistema Auser, e ad assumere le relative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- sospensione o annullamento degli atti
- censura
- sospensione o decadenza dalle cariche sociali all'interno delle associazioni affiliate o nell'ambito di sistema Auser
- sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte dal sistema Auser
- commissariamento, dell'associazione affiliata, previa delibera del Comitato Direttivo Regionale dell'Auser
- commissariamento, con analoga procedura, delle strutture territoriali
- scioglimento dell'associazione affiliata previa delibera del Comitato Direttivo Regionale dell'Auser.

La Commissione Regionale di Garanzia ha potere di intervento, fino alla revoca dell'attestazione dell'affiliazione all'Associazione, constatata la violazione delle norme e dei principi statutari.

L'AUSER Volontariato del Piemonte può dotarsi di un proprio regolamento della Commissione di Garanzia, nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento approvato dal Comitato Direttivo Nazionale. La Commissione Regionale di Garanzia esprime provvedimenti che possono essere impugnati, in seconda istanza, attraverso richiesta di pronunciamento della Commissione Nazionale di Garanzia, da intendersi quale atto definitivo interno all'associazione. La carica di Componente della Commissione di Garanzia di una Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Auser. La carica di Componente della Commissione Regionale di Garanzia è altresì incompatibile con la carica di componente della Commissione Nazionale di Garanzia.

## **Art.16**

### **Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi, di cui uno con le funzioni di presidente e due supplenti.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Collegio:

- a) controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- b) accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;
- c) informa l'Assemblea dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio, sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

## **Art.17**

### **Consiglio delle Provincie**

E' istituito a livello regionale il Consiglio delle Provincie. Ne fanno parte di diritto ed in quanto tali i componenti della Presidenza Regionale, i Presidenti delle AUSER Provinciali e i Presidenti delle Auser di città Metropolitana quando queste sono statutariamente e strutturalmente costituite.

Il Consiglio delle Provincie ha funzioni di consultazione sulle modalità di esecuzione dei deliberati del Comitato Direttivo. Il Consiglio delle Provincie è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione Regionale.

## **Art.18**

### **Conflitto di interessi e incompatibilità**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di altro componente della Presidenza Regionale, così come le cariche delle strutture Auser presenti in Regione sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali, in associazioni estranee al sistema associativo Auser, in cooperative, in società che intrattengono rapporti economici, e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Provincie, Comuni e Circoscrizioni. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

## **Art.19**

### **Gratuità delle cariche elettive**

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, anche indiretto. Possono essere rimborsate, ai dirigenti e volontari, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Le cariche elettive son incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

## **Art.20**

### **Rapporti di collaborazione e personale dipendente**

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser Volontariato Piemonte può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati a livello regionale; può essere promotrice e partecipante della costituzione, al livello regionale, di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni. L'Auser Volontariato Piemonte, giacché Associazione di Volontariato, può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di collaboratori di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o per qualificare/specializzare l'attività svolta. I rapporti tra l'Associazione ed i lavoratori dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai Contratti di Lavoro. I contratti con i collaboratori di lavoro autonomo sono regolati dalla legge e dalla convenzione stipulata tra l'Auser e ciascun lavoratore autonomo. Il numero dei lavoratori dipendenti, congiuntamente a quello dei collaboratori di lavoro autonomo, deve essere inferiore al numero dei volontari che prestano la propria opera in modo gratuito.



## **TITOLO IV**

### **Strutture associative e organizzazioni affiliate**

#### **Art.21** **AUSER Regionale**

L'Auser Regionale è organismo di rappresentanza, di direzione e di gestione di programmi e progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa, alla promozione e la costituzione e lo sviluppo delle Unità Locali definendo con le Auser Territoriali e di Città Metropolitana (laddove costituite) modalità e forme di attuazione.

L'Auser Regionale è centro regolatore della Associazione, ha propri organi di direzione e rappresentanza, si organizza anche attraverso l'istituzione di aree tematiche che coinvolgono le Auser territoriali e, ove esistono, l'Auser di Città Metropolitana.

L'AUSER Regionale ha propri organi: Assemblea dei soci, Comitato Direttivo, Presidenza, Collegio dei Sindaci, Commissione di Garanzia.

#### **Art.22** **Auser Territoriale**

L'Auser Territoriale è costituita dai soci e dalle Unità Locali associative affiliate operanti a livello provinciale e/o comprensoriale. Esse assumono il ruolo di sviluppo, direzione e coordinamento delle politiche e della organizzazione territoriale tra le Unità Locali associative. L'Auser territoriale può anche gestire programmi e progetti operativi coordinati con le Unità locali affiliate. L'Associazione Territoriale si dota di propri organi (Assemblea dei soci, Comitato Direttivo, Presidenza, Collegio dei Sindaci Revisori) e può attivare aree tematiche di programmazione e di lavoro.

#### **Art.23** **AUSER di città Metropolitana**

Nel capoluogo di Regione si costituisce, d'intesa tra Auser nazionale, territoriale e regionale, l'Auser della Città Metropolitana organizzata sul territorio di competenza in Auser territoriali di quartiere, circoscrizione, zona. Queste ultime si diramano in Unità Locali associative.

L'Auser di Città Metropolitana è organizzata come centro di direzione e coordinamento di Associazioni territoriali ed Unità locali, unificando le politiche, i progetti, gli obiettivi e gli interventi sui diversi territori.

L'Auser di Città Metropolitana ha propri organismi di rappresentanza e può organizzarsi in aree tematiche. Si dota di propri organi: Assemblea dei soci, Comitato Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori.

#### **Art.24** **Associazioni Affiliate**

Le Associazioni Affiliate sono strutture di base di Auser Volontariato Regionale.

Le Associazioni Affiliate sono pienamente autonome sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.

Le Associazioni Affiliate si dotano di propri organismi di rappresentanza quali la Presidenza ed il Comitato Direttivo.

L'atto di affiliazione deve essere rinnovato annualmente tramite l'attestato di affiliazione autorizzato dalla struttura superiore.

## **Art.25**

### **Diritti ed obblighi delle associazioni affiliate**

La partecipazione comporta l'obbligo di rispettare il presente statuto e delle delibere prese dall'organismo regionale Auser.

## **Art.26**

### **Registro delle affiliazioni**

L'Auser Piemonte istituisce il Registro Regionale delle Affiliazioni ed assume il ruolo di centro regolatore per il Registro Nazionale.

## **TITOLO V**

### **Aree Tematiche**

## **Art.27**

### **Aree Tematiche**

Il Comitato Direttivo, per rendere operative le linee di impostazione strategica dell'Associazione, si avvale di strumenti agili di lavoro denominati "Aree Tematiche".

L'Area Tematica non è un organismo di rappresentanza e risponde, anche tramite la Presidenza, al Comitato Direttivo.

Le Aree Tematiche sono individuate nell'ambito della strategia deliberata dal Comitato Direttivo ed agiscono su progetti ben definiti nelle modalità e nei tempi.

Le Aree Tematiche possono essere coordinate da un esperto del comparto di attività (sia interno che esterno al Comitato Direttivo) indicato dalla Presidenza, la quale ne misura l'efficacia e la produttività e riferisce al Comitato Direttivo.

## **TITOLO VI**

### **Risorse Economiche**

## **Art.28**

### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributo dei soci;
- b) quote associative;
- c) contributo di Enti o di Istituzioni pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi da privati;
- e) contributi da organismi internazionali;
- f) donazioni o lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, attività connesse, attività complementari;
- i) atti ed erogazioni liberali;
- j) contributi dalle Associazioni affiliate;
- k) raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

## **Art.20**

### **Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi di gestione saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e comunque non potranno essere distribuiti se non a favore di altre associazioni AUSER e destinati ad altri fini previsti dalle leggi vigenti.

## **Art.30**

### **Devoluzione dei beni**

In caso l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento o cessazione dell'attività per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII**

### **Bilancio**

## **Art.31**

### **Bilancio consuntivo e preventivo**

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

Il bilancio consuntivo e la nota integrativa vengono predisposti dalla Presidenza Regionale ed esaminati dal Comitato Direttivo Regionale.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale.

Il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione ed il programma di attività viene quindi approvato dall'Assemblea Regionale entro il mese di aprile.

Il Comitato Direttivo Regionale, esamina ed approva, il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio preventivato.

## **Art.32**

### **Adempimenti**

I bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate, delle Auser Territoriali e Area Metropolitana approvati dai rispettivi organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti territoriali all' Auser Regionale.

Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Auser Volontarito Piemonte approvato dai relativi organismi, sarà trasmesso alla Presidenza dell'Auser Nazionale.

## **TITOLO VIII**

### **Responsabilità**

#### **Art.33**

#### **Responsabilità – Obbligazioni**

Gli organismi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle Obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali e territoriali, le quali rispondono ciascuna con i propri fondi e con i propri organi dirigenti e che possono contrarre Obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni antidiscriminatorie**

#### **Art.34**

#### **Norma antidiscriminatoria**

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e uomini, nella formazione di organismi dirigenti, nella sostituzione che negli stessi si rendano necessarie nella distribuzione degli incarichi nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%. A tale fine verranno definite con apposite disposizioni esecutive interne le relative regole applicative.

## **TITOLO X**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art.35**

#### **Scioglimento e liquidazione**

L'Assemblea dei soci, che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione secondo le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.

## **TITOLO XI**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art.36**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli statuti e regolamenti nazionali, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.